Comune di .BOSNASCO(Prov. Pavia.)

Ordinanza del responsabile del servizio

N. 08	Sospensione della circolazione dei veicoli.
Data 16.06.2014	

L'anno duemilaQUATTORDICI, il giorno sedici

del mese di GIUGNO, nel proprio ufficio.

IL SINDACO

Considerata la necessità di sospendere la circolazione stradale nelle località elencate nella parte dispositiva,

per i seguenti motivi:

Manifestazione Pro Loco denominata "Festa Latina"

Visti gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del vigente codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale così come prima esposto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Vista la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione».

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1) dalle ore 15,00, del giorno 20.06.2014,

alle ore 15,00, del giorno 22.06.2014,

la circolazione dei veicoli è sospesa sulle seguenti strade: DA INTERSEZIONE Via Mandelli/ Via Sandro Pertinì e da intersezione via Via Mandelli Via Roma

2) A richiesta degli interessati l'Ufficio di Polizia Municipale potrà accordare, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del codice della strada, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, le seguenti deroghe o permessi NESSUNO

subordinandoli a specifiche condizioni e cautele.

- 3) Il dipendente Sig. è incaricato:
- della tempestiva apposizione della segnaletica verticale e al tracciamento di quella orizzontale di cui al seguente prospetto:

Cat. III - N. 033297

N.D.	LUOGO IN CUI I SEGNALI DEBBONO ESSERE APPOSTI	DESCRIZIONE DEL SEGNALE DI CUI AL REGOLAMENTO CODICE DELLA STRADA		TEMPI DI APPOSIZIONE E NOTE
		FIGURA NUMERO		
1	Intersezione Via Mandelli / S. Pertini		DIVIETO DI ACCESSO	DAL giorno 18.06.2014
2	Intersezione Via Mandelli Via Roma		DIVIETO DI ACCESSO	a u
			<u> </u>	

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonchè nei consueti modi di diffusione;
 - dell'invio di copia della presente ordinanza agli organi di polizia stradale operanti nel territorio comunate.
- 4) Il personale dell'ufficio di polizia municipale, dell'ufficio tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- 5) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di MILANO

o in alternativa

entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

- 6) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con d.P.R. n. 495/1992.
- 7) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig.: CLAUDIO ROVATI
- 8) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del codice della strada.

Dalla residenza comunale, li . [6.06. 2014

